



COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di Verona

CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE
ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DEL CODICE DELLA STRADA NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI.
CIG: Z851C0F705

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, siano esse di natura tributaria, extratributaria o patrimoniale, e le sanzioni amministrative del codice della strada.
2. Non è compresa nella presente concessione la riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni.
3. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'impresa aggiudicataria del servizio e il Comune di Castagnaro si configura come un rapporto di natura concessoria.
4. E' compresa nella presente concessione la riscossione coattiva delle entrate sopra dette anche riferite agli anni precedenti alla concessione, qualora il Comune non abbia ancora provveduto per esse alla emissione dei ruoli esattoriali o alla consegna di ulteriori minute di ruolo all'attuale concessionario per la riscossione.
5. Parimenti, non sarà di pertinenza della ditta concessionaria la riscossione coattiva delle entrate per le quali, alla scadenza del contratto, non siano stati ancora formulati e consegnati gli elenchi per la riscossione.
6. Per riscossione coattiva si intendono tutte le azioni che prendono avvio con l'emissione dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e s.m.i. e proseguono con l'adozione delle misure cautelari o esecutive previste dalle norme di legge.

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione in oggetto avrà durata a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino al 31.12.2018.
2. Entro tre mesi della scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per un rinnovo per un periodo massimo di uguale durata e, ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere in tal senso, ciò purché al momento del suo esercizio tale facoltà risulti conforme alle norme vigenti.
3. Se nel periodo di vigenza del contratto interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.
4. Anche dopo la scadenza del contratto, il concessionario sarà comunque tenuto a portare a termine l'intero servizio di riscossione coattiva, come definito al comma 6 dell'art. 1 del presente capitolato, per tutti gli elenchi di entrate già consegnati entro la scadenza, riscuotendo e riversando gli importi relativi e trattenendo l'aggio di cui al successivo art. 5.
5. Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza del contratto, si procederà ad esaurimento di tutti i lotti, anche mediante comunicazione di inesigibilità. Il concessionario dovrà in ogni caso consegnare all'ente tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione affinché l'ente possa proseguire nelle attività di riscossione degli stessi.

ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara, che risultino iscritti all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle provincie, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, e disciplinato dal D.M. n. 289/2000 e che detengano un capitale sociale interamente versato adeguato secondo le prescrizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25/03/2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22/05/2010.
2. I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione. In caso di cancellazione dall'albo o di decadenza dalla gestione del Concessionario aggiudicatario dell'appalto, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.M. n. 289/2000, la concessione sarà automaticamente revocata con gli effetti di cui all'art. 14 della normativa medesima. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla scadenza del periodo di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

ART. 4
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'individuazione dell'impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata dalla Commissione, appositamente nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in base agli elementi di valutazione di seguito indicati.

CRITERI DI VALUTAZIONE - PONDERAZIONE

- A) Offerta tecnica max 60 punti
- B) Offerta economica max 40 punti

A) OFFERTA TECNICA: max 60 punti attribuibili, così suddivisi:

CRITERIO	INDICAZIONI	PUNTEGGIO
A.1 progetto di organizzazione e gestione del rapporto con l'utenza	Verrà valutata la proposta del concorrente con riferimento alle modalità di rapporto con l'utenza. A titolo esemplificativo: callcenter con risposta diretta dell'operatore o con posto operatore automatico (postselezione); servizio con orario continuativo o spezzato; fase di phone-collection preliminare alla spedizione di qualsiasi atto; portale on line dedicato.	25
A.2 sistemi e modalità di pagamento per l'utenza	Verrà valutata la proposta del concorrente con riferimento alla disponibilità di più sistemi di pagamento e alla possibilità di rateizzazione (ad esempio in ragione dell'importo o della condizione del contribuente).	10
A.3 Caratteristiche del software utilizzato e della piattaforma on line messa a disposizione dell'ente	Verrà valutata l'accessibilità telematica agli archivi da parte degli uffici comunali con riferimento a: possibilità di visualizzazione on-line, con accesso web protetto, dello stato della riscossione; possibilità di visualizzazione dei colloqui di phone-collection e di call-center; possibilità di visualizzazione delle informazioni relative alle misure cautelari, alle procedure esecutive, alle procedure concorsualie al contenzioso; possibilità di effettuare indagini statistiche.	25

I punteggi sopra riportati saranno attribuiti, a insindacabile giudizio della commissione, utilizzando la seguente scala di giudizio per ciascun indicatore:

giudizio da attribuire	25	10
Elevato	25	10
Buono	20	8
Discreto	15	6
Sufficiente	10	4
Scarso	5	2
Gravemente carente	0	0

I commissari esprimeranno il giudizio secondo la scala sopra indicata e il punteggio ottenuto per il singolo parametro sarà la media aritmetica dei giudizi dei commissari, calcolata secondo la seguente formula:

$$A.N._i = \frac{1}{n} \sum_{c=1}^n g_c$$

dove A.N._i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativo al parametro A.N. (con N = 1:3)
g_c è il giudizio espresso dal commissario c-esimo relativo al parametro A.N.

Le offerte tecniche con punteggio inferiore a punti 36/60 non saranno prese in considerazione e non verranno aperte le relative buste contenenti l'offerta economica.

N.B. Spetta al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, presentare una specifica dichiarazione, allegata alla documentazione tecnica, che motivi, comprovi ed indichi con esattezza quali informazioni, fornite nell'offerta, costituiscano segreti tecnici o commerciali e, pertanto, non suscettibili al diritto di accesso da altri concorrenti.

B) OFFERTA ECONOMICA: max 40 punti, attribuiti con metodo proporzionale.

Al concorrente che avrà formulato la percentuale di aggio più bassa (l'aggio proposto non potrà essere superiore al 12% al netto di I.V.A.), verranno attribuiti 40 punti. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$X_i = \frac{P_{\min} \times 40}{P_i}$$

Dove:

X_i = Punteggio attribuito al concorrente i. esimo

P_{min} = Aggio più basso offerto

P_i = Aggio offerto dal concorrente i-esimo

ART. 5
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio di riscossione coattiva il Comune riconoscerà al concessionario un aggio sulle somme effettivamente riscosse al netto di ogni spesa, diritto ed onere, il cui valore a base d'asta viene fissato nella misura unica omnicomprendente del 12% al netto di I.V.A. Il concessionario si impegna a rinunciare alla revisione dell'aggio in aumento, rispetto a quello fissato in sede di gara, per tutto il periodo di durata della concessione.
2. L'importo presunto del contratto, determinato sulla base dei dati storici disponibili e calcolato applicando l'aggio a base d'asta sull'importo stimato delle presunte riscossioni del carico affidato ammonta ad € 22.000,00, iva compresa.
3. Il conteggio dell'aggio spettante al concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto di ogni spesa di notifica, nonché dei diritti ed oneri relativi alle procedure attivate per il recupero dei crediti posti a carico del debitore e da quest'ultimo corrisposti a saldo. Resta fatto saldo l'onere a carico del debitore stabilito all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 112/1999¹.
4. Nessun altro compenso o rimborso spese sarà riconosciuto al concessionario oltre a quanto previsto al comma 1. In modo particolare non verrà riconosciuto alcun compenso accessorio diverso per:
 - Sgravi e discarichi richiesti dall'ente
 - Discarichi per inesigibilità
 - Insinuazione nel passivo dei procedimenti concorsuali
 - Costituzioni in giudizio per ricorsi avverso vizi propri dell'ingiunzione fiscale e/o di altri atti emessi dal concessionario.Le spese di notifica e quelle postali per atti e comunicazioni dirette ai debitori e finalizzate alla riscossione coattiva sono a carico del concessionario, con facoltà per quest'ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 112/1999, tutte le spese accessorie legate alla riscossione coattiva, comprese quelle di notifica e spedizione, e quelle previste per le procedure cautelari ed esecutive di cui alle tabelle a) e b) del D.M. 21 novembre 2000 restano a totale carico del debitore contribuente.
6. In caso di mancata riscossione saranno rimborsate al concessionario da parte dell'ente esclusivamente le spese qui di seguito elencate, sempre che la mancata riscossione non derivi da un errore commesso dal concessionario:
 - Le spese di notifica e postali effettivamente sostenute;
 - Le spese di notifica mediante messi comunali o messi notificatori o ufficiali di riscossione nel limite delle spese di cui al D.M. 12 settembre 2012 e s.m.i.²;
 - Le spese per procedure cautelari ed esecutive previste alle tabelle a) e b) del D.M. 21 novembre 2000³.
7. Le spese di cui al comma 6 dovranno essere adeguatamente documentate e potranno essere richieste all'ente solo in sede di presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità dei crediti. Dovranno essere fatturate con cadenza quadrimestrale allegando il rendiconto analitico delle spese sostenute.
8. Costituiscono causa di perdita del diritto al rimborso delle spese di cui al comma 6:
 - Vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - Vizi o irregolarità compiute durante la fase di attività di riscossione come regolamentate al successivo art. 9;
 - Mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla ricezione delle liste di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare all'ente;
 - Mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza;
 - Mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dalla espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui

¹ D.LGS. 112/1999. Art. 17 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.

² D.M. 12 SETTEMBRE 2012. ART. 2 - COSTO DELLA NOTIFICA

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890. 2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell'art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali. A

³ Vedi tabelle riportate in appendice.

esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze e da altre banche dati in materia.

9. Al di fuori del rimborso delle spese di cui al comma 6, nulla sarà dovuto al concessionario per le pratiche che non si concludano con la riscossione del credito vantato dal Comune.
10. In caso di sgravio o discarico, totale o parziale, delle somme avviate a riscossione coattiva, al concessionario spetta esclusivamente il rimborso delle spese di cui al comma 6, adeguatamente documentate come riportato al comma 7. Ogni spesa in tal senso resta comunque a carico del debitore, fatto salvo il caso di errore commesso dall'ufficio, che sarà esplicitato dall'ente al momento della comunicazione di sgravio o discarico al concessionario.

ART. 6 VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI

1. Il concessionario sarà tenuto ad aprire, a proprie spese ed oneri un conto corrente postale o bancario, intestato al concessionario e dedicato esclusivamente alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Castagnaro, nonché alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative del codice della strada del Comune di Castagnaro.
Su tale conto dovranno affluire tutte le somme rispettivamente riscosse. Ogni spesa di gestione di tali conti correnti resta a carico esclusiva del concessionario.
2. Il riversamento da tali conti correnti al conto di tesoreria del Comune di Castagnaro, al netto dell'aggio di cui al precedente art. 5, comma 1, dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese, con riferimento alle somme accreditate sul conto corrente di riscossione nel mese precedente.
3. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni di cui al successivo comma 4, fattura e trattiene dai versamenti di cui al comma 2. l'aggio di cui al precedente art. 5, comma 1.
4. Alla fine di ogni mese, ed entro il termine di 10 (dieci) giorni coincidente con il versamento delle rate mensili di cui al precedente comma 2, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, distinto per tipologia di entrata e per lotto, evidenziando:
 - L'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione;
 - L'aggio dovuto, distinguendo tra quota a carico del debitore e quota a carico dell'ente, con indicazione dell'I.V.A. applicata se dovuta;
 - Le spese anticipate dal concessionario e addebitate al debitore.
5. Al rendiconto di cui al comma 4 dovranno essere allegati i documenti giustificativi (ad esempio l'estratto conto mensile) relativo ai conti correnti dedicati alla riscossione coattiva del Comune di Castagnaro, allo scopo di confermare i riversamenti mensili eseguiti.
6. Per il ritardato versamento delle somme spettanti al Comune saranno applicati sull'importo dovuto gli interessi di mora, con un tasso determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002⁴ per ogni giorno di ritardo, nonché una sanzione pari al 1% (uno per cento) dell'importo non riversato, contestati come disciplinato al successivo articolo 14.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a prestare alla stipula del contratto la cauzione definitiva fissata nell'importo di € 440,00.
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e va presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957 - 2° comma - del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.
4. In caso di mancato versamento delle somme incassate dal Concessionario, previo calcolo dell'indennità di mora di cui

⁴ D.lgs 231/2002 – Art. 5 – SAGGIO DEGLI INTERESSI

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

all'art. 6 comma 6 e della sanzione di cui all'art. 14 comma 1 il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione ai sensi delle vigenti normative. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal Concessionario, a pena di decadenza della concessione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune.

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7 °, del D.Lgs. n. 50/2016. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
6. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dalla esecuzione del contratto e verrà restituita al concessionario in seguito a provvedimento di svincolo.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune. Il concessionario potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se queste ultime sono difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
3. Deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica degli atti cartacei ed informatici ricevuti e prodotti nello svolgimento del servizio di riscossione coattiva, dei versamenti e relative quietanze effettuati dai debitori; il concessionario è tenuto, su richiesta, ad inviare copia all'ente di qualsiasi documento rilevante in suo possesso.
4. Designa un funzionario responsabile della riscossione a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri demandati agli Ufficiali della Riscossione per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.
5. Agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
6. Designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Comunica al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 2008.
8. Comunica al Comune il nominativo del messo notificatore designato, affinché l'ente possa procedere alla sua nomina ai sensi degli articoli 158 e 159 della legge 296/2006.
9. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi precedenti dovranno essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 (otto) giorni dalla loro sostituzione.
10. Il concessionario sarà civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dalla concessione di cui è titolare.
11. Rende il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto agente contabile.
12. Si impegna a trasferire all'ente, entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, tutte le banche dati in suo possesso in formato e tracciato record compatibile, secondo le indicazioni dell'ente. Entro il medesimo termine, dovrà inoltre consegnare all'ente tutti gli atti e i documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio, sia su supporto cartaceo che informatico. In caso contrario l'ente potrà rivalersi sulla cauzione prestata.
13. Assolve a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
14. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
15. Il concessionario si impegna altresì ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di uguaglianza, imparzialità, informazione, efficienza ed efficacia, chiarezza e trasparenza ed in generale a mettere in atto quanto possibile per andare incontro alle esigenze del contribuente e non gravare il procedimento e il debitore di misure e costi non giustificati.

ART. 9
SERVIZI RICHIESTI

1. Il concessionario svolgerà il servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Castagnaro sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibile, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, lo svolgimento del servizio secondo le modalità e caratteristiche offerte in gara e oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
3. Il concessionario acquisirà dall'ente l'archivio informatico contenente tutti i dati dei contribuenti e degli atti/crediti da riscuotere coattivamente. I file degli archivi informatici verranno trasmessi per lotti cumulativi di entrate omogenee. I file degli archivi informatici verranno trasmessi in formato excel o access e potranno essere trasmessi anche via e-mail o p.e.c.
4. Le azioni cautelari ed esecutive della riscossione dovranno essere precedute da apposita fase stragiudiziale. Entro 30 giorni dalla acquisizione dell'archivio informatico di cui al comma 3, il concessionario provvederà alla predisposizione, stampa, emissione e notifica di solleciti sotto forma di intimazioni di pagamento. Le intimazioni di pagamento dovranno contenere tutte le informazioni relative al credito sollecitato, e tutti i riferimenti del concessionario, come offerto in gara, ai quali il contribuente potrà rivolgersi per ottenere ogni informazione.
5. Decorsi 120 giorni dalla spedizione delle intimazioni di pagamento, ed entro il termine massimo di 180 giorni dal medesimo termine, il concessionario predisporrà, stamperà, sottoscriverà a mezzo del proprio Funzionario Responsabile e provvederà alla notifica nei termini di legge, degli atti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 come riportato al comma 1.
6. Il contenuto delle intimazioni di pagamento e delle ingiunzioni fiscali dovrà essere previamente concordato con il Comune.
7. Il concessionario dovrà controllare e registrare tutte le cartoline a.r., le relate di notifica ed i documenti di pagamento.
8. Il concessionario dovrà gestire i mancati recapiti con il conseguente aggiornamento dei dati del contribuente e provvedere, se necessario, a nuove notifiche degli atti entro i termini.
9. Il concessionario dovrà curare la predisposizione dei piani di rientro e delle rateizzazioni, impegnandosi ad andare incontro alle esigenze economiche e alla capacità reddituale di ogni contribuente, in conformità con quanto disposto dall'eventuale Regolamento Comunale vigente in materia. Resta compito del concessionario monitorare il puntuale pagamento delle rate alle rispettive scadenze, sollecitare i versamenti in caso di ritardo, e revocare il piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.
10. Il concessionario dovrà gestire tutti gli sgravi e i discarichi imposti dall'ente, provvedendo a rimettere e spedire ai contribuenti i documenti di pagamento idonei all'assolvimento del debito.
11. Il concessionario dovrà provvedere alla verifica della solvibilità dei soggetti obbligati che non hanno provveduto nei termini al pagamento dell'ingiunzione fiscale, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e degli elementi informativi in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, del debitore; sulla base di tale verifica di solvibilità il concessionario, decorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dell'ingiunzione fiscale, provvederà ad avviare ogni attività idonea al recupero del credito dell'ente attraverso l'uso delle procedure cautelari e/o esecutive previste dalla normativa vigente che, qualora ne ricorra il caso, dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità del recupero ed in modo particolare:
 - Pignoramento di fitti e pigioni (art. 72 D.P.R. 602/1973);
 - Pignoramento di credito presso terzi (art. 72bis D.P.R. 602/1973);
 - Cessione di parte di salario e stipendio nei limiti fissati dall'art. 72ter del D.P.R. 602/1973;
 - Fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973);
 - Iscrizione di ipoteca ed espropriazione immobiliare (art. 77 e 76 D.P.R. 602/1973) previa autorizzazione scritta da parte dell'ente impositore.
12. In ogni caso il concessionario dovrà porre in essere ogni azione che permetta il più rapido incasso delle somme affidate allo scopo di portare a compimento il procedimento di cui ai precedenti commi sino alla riscossione del credito ovvero al riconoscimento dell'ente della totale o parziale inesigibilità, a seguito dell'infruttuoso esperimento delle procedure cautelari ed esecutive; il concessionario dovrà comunque concludere il procedimento non oltre ventiquattro mesi dalla consegna delle liste di cui al comma 3.
13. Se nonostante i tentativi effettuati non si ottengono risultati, le pratiche insolute vengono trasmesse agli uffici comunali, con dichiarazione di inesigibilità, munite di tutta la documentazione, sia cartacea che su supporto informatico, relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata. Ogni dichiarazione dovrà essere corredata di apposita relazione attestante

l'impossibilità di recuperare il credito.

14. Il concessionario dovrà provvedere alla rendicontazione e versamento delle somme riscosse come disciplinato all'art. 6.
15. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'ente la piattaforma informatica on-line offerta in gara.
16. Il concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione dell'ente le credenziali di accesso dei conti dedicati di cui all'art. 6 comma 1 per la verifica degli incassi.
17. Il concessionario dovrà attivare direttamente tutte le fasi necessarie per la tutela del credito dell'Ente nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 5/2006 in materia di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, procedendo con l'insinuazione del credito al passivo di tali procedure e dandone contestualmente apposito avviso all'ente.
18. Il concessionario dovrà farsi carico, in tutti i gradi di giudizio, in caso di ricorsi avanti al Giudice Tributario, Ordinario e di Pace, presentati per vizi riferiti agli atti emessi dal concessionario stesso, degli oneri e della redazione delle rispettive costituzioni in giudizio, memorie difensive, istanze istruttorie, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per Cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da proprio personale o da terzi professionisti che siano abilitati alla difesa avanti il Giudice Tributario o Ordinario o di Pace competente.
19. Nel caso in cui il ricorso sia proposto solo contro il concessionario, ma non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi emessi dalla stesso, ma anche, a titolo esemplificativo, atti propedeutici alla notifica dell'ingiunzione e, comunque, la base di commisurazione del credito, i suoi presupposti, la notifica di obbligatori atti propedeutici non di competenza del concessionario, quest'ultimo deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde della conseguenza della lite.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

1. Il Comune di Castagnaro si impegna:
 - Ad affidare al concessionario solo crediti liquidi, certi ed esigibili;
 - A fornire liste di carico i cui dati anagrafici risultino aggiornati alla data di trasmissione ed invio della lista stessa, non potendo essere addebitata all'ente ogni variazione successiva;
 - A trasmettere al concessionario elementi, notizie e dati in suo possesso o disponibilità utile all'espletamento del servizio.

ART. 11

VIGILANZA E CONTROLLI

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici degli Enti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta.
2. L'ente si riserva di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche o controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali.
3. Il concessionario è tenuto:
 - A sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno far eseguire;
 - A fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

ART. 12

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata ogni forma di subconcessione, subappalto, subaffidamento, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
2. L'affidamento dei servizi sotto elencati a terzi, in possesso degli eventuali specifici requisiti previsti dalla legge, non costituisce subappalto e può avvenire previa semplice comunicazione al Comune fermo restando il ruolo del Concessionario quale unico referente e garante verso il Concedente:
 - Stampa;
 - Spedizione;
 - Notifica;
 - Gestione software e banche dati.

ART.13
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI – ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità diretta conseguente l'esercizio del servizio in questione dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, come previsto al precedente art. 2.
2. Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura (sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto), derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
3. A tal fine il Concessionario è tenuto a produrre una copertura assicurativa della RCT con compagnia di primaria importanza che tenga indenne l'Amministrazione per qualunque causa pendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 = (duemilionicinquecentomila).

ART. 14
PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE

1. Il Comune, secondo la gravità o la reiterazione delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario. Le penali relative alle violazioni del presente capitolato sono le seguenti:
 - per ritardo dei riversamenti alla Tesoreria Comunale, sarà applicato quanto già disciplinato al comma 6 dell'art. 6 del presente capitolato;
 - per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato, nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le sanzioni per un importo compreso fra un minimo di € 50,00 (cinquanta) e un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
2. Le contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro 20 (venti) giorni, dopodiché il Comune, se riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali. Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione definitiva.
3. Il concessionario deve procedere al pagamento delle penali comminate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, il Comune sarà autorizzato a prelevare detto importo dalla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata.
4. La contestazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta raccomandata A/R o via e mail - PEC.

ART. 15
PERSONALE

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio.
2. Il concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio; inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.
3. Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
4. Il personale del concessionario, in caso di contatto diretto con i contribuenti, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Lo stesso dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e del Comune di Castagnaro.
5. Il concessionario è sempre responsabile civilmente e penalmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti; è altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva, fin d'ora, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

6. Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81.
7. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

ART. 16

TUTELA DELLA RISERVATEZZA, PRIVACY, SEGRETO D'UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI

1. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
2. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.Lgs. 112/99. Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare le banche dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

ART. 17

PROTOCOLLI D'INTESA

1. Il Comune ed il concessionario possono, in relazione a particolari attività, sottoscrivere appositi protocolli d'intesa con lo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici dei servizi fermo restando che lo svolgimento degli stessi resta comunque, per le parti essenziali, disciplinato dal presente capitolato.

ART. 18

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora, nel corso del periodo contrattuale, la stazione appaltante ritenesse di richiedere all'affidatario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto del presente appalto, verranno concordate le pattuizioni del caso con apposito atto, ai sensi delle norme vigenti.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipula del contratto sono a totale carico del concessionario.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a rogito del Segretario Comunale.

ART. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, con atto motivato dell'Ente, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze al concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 20 giorni per le eventuali controdeduzioni.
2. Il Comune si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del concessionario.
3. Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso.
4. Il Comune può risolvere il contratto quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:
 - decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 289/2000;
 - mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato speciale con particolare riferimento a quelli relativi al riversamento delle somme entro i termini fissati;
 - mancato riversamento delle somme dovute per due mensilità, anche non consecutive, non sanato entro 15 giorni dal sollecito dell'ente;
 - mancato adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico della ditta aggiudicataria;
 - sospensione o abbandono del servizio;

- violazione del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente.

5. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali oltre che con la cauzione, il concessionario risponde con il proprio patrimonio.
6. In caso di risoluzione il concessionario non potrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali e nessun indennizzo sarà dovuto.

ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Verona.

2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.
2. In caso di adozione di disposizioni legislative di disciplina di riordino della riscossione delle entrate locali, si procederà all'automatico adeguamento delle disposizioni del presente capitolato ovvero, in caso di palese contrarietà a disposizioni imperative ed inderogabili, alla rivisitazione contrattuale delle disposizioni del capitolato contrastanti, ovvero alla risoluzione dello stesso senza che il concessionario nulla possa pretendere dal Comune.

